

3. I programmi della Comunità europea e degli Stati membri per l'assistenza alla Corea del Nord sono di carattere prettamente umanitario, anche se l'auspicio è che essi promuovano anche il nostro obiettivo di pace e stabilità nella penisola coreana. Essi tendono comunque esclusivamente ad alleviare le sofferenze della popolazione nord-coreana e non a sostenere il regime nord-coreano. Si rilevi al riguardo che paesi come la Repubblica di Corea e gli USA hanno programmi analoghi. Resta da vedere quanto la deplorata decisione della Corea del Nord di spendere le sue scarse risorse in missili e satelliti influenzerà l'approccio della comunità internazionale all'assistenza umanitaria.

(1999/C 96/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2412/98

di Sir Jack Stewart-Clark (PPE) alla Commissione

(22 luglio 1998)

Oggetto: Franchigia doganale per organizzazioni caritative

Ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) 918/83 ⁽¹⁾ del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le organizzazioni caritative possono chiedere la franchigia doganale nel caso di equipaggiamenti medici fabbricati in un paese terzo.

Nella mia circoscrizione dello East Sussex e del South Kent, la Royal Marsden NHS Trust ha presentato una domanda che è stata approvata dal Ministero del commercio e dell'industria del Regno Unito, ma respinta dalle autorità olandesi.

Può la Commissione comunicare se esiste un limite di tempo entro il quale le domande devono essere presentate?

In tal caso, qual è la durata di tale periodo?

La franchigia sarà concessa alle domande presentate a posteriori?

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(22 settembre 1998)

Le disposizioni del regolamento (CEE) 2290/83 della Commissione del 29 luglio 1983 ⁽¹⁾ che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali prevedono che il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia delle merci citate dall'onorevole parlamentare sia di sei mesi. Attualmente la normativa non consente che tale autorizzazione possa essere richiesta a posteriori, cioè dopo l'effettiva importazione delle merci interessate.

Va tuttavia notato che, quando detta autorizzazione esiste al momento dell'importazione delle merci, ma non è presentata a corredo della dichiarazione doganale, l'articolo 256, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione ⁽²⁾, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, consente che il documento che autorizza l'importazione in franchigia sia presentato entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

⁽¹⁾ GU L 220 dell'11.8.1983.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993.

(1999/C 96/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2414/98

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(27 luglio 1998)

Oggetto: Targhe contraffatte sui TIR turchi

Grande confusione determina l'esistenza di targhe contraffatte sui TIR turchi che effettuano trasporti internazionali. Tali automezzi che circolano a centinaia per le strade europee hanno targhe che sono simili a quelle che